

IVA

Servizi in deroga sotto la soglia di 5.000 euro fuori dall'esterometro

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

[Scopri di più >](#)

A decorrere dal 1° luglio 2022 l'esterometro a cadenza trimestrale viene sostituito dall'invio del singolo file XML allo SdI; la trasmissione telematica va effettuata secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

Per le **operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, la trasmissione dei file va effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Si pensi, ad esempio, ad una riparazione effettuata nel mese di luglio nei confronti di un committente Ue: in tal caso la fattura potrà essere emessa, ovvero il file XML potrà essere trasmesso allo SdI per assolvere all'obbligo comunicativo, al più tardi entro il 15 di agosto 2022 (**Natura operazione N2.1**).

Per le **operazioni ricevute da soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file va effettuata entro il **quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione (ad esempio, servizi ricevuti da soggetti passivi intra-Ue) o **di effettuazione dell'operazione** (servizi resi da prestatori extra-Ue).

Il nuovo adempimento, fino a pochi giorni fa, sembrava **ricomprendere tutte le operazioni attive e passive effettuate con controparti estere, fatta eccezione per le sole operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale**.

Infatti, secondo le previsioni dell'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), i contribuenti avrebbero dovuto comunicare anche le fatture di acquisto relative ai c.d. **servizi in deroga** come, ad esempio, le spese relative al vitto e alloggio all'estero o il noleggio dell'auto a breve termine fuori dai confini nazionali. Si ricorda che le descritte operazioni, ricomprese nell'ambito dell'[articolo 7-quater D.P.R. 633/1972](#), non sono rilevanti ai fini Iva in Italia e

scontano l'imposta nello Stato estero in cui il servizio viene reso.

Per questo motivo, il committente nazionale può **facoltativamente** scegliere di **registrare l'operazione sul registro Iva acquisti** (operazione **non soggetta ai sensi del richiamato articolo 7-quater**) oppure **direttamente in contabilità generale**.

L'inclusione di tali operazioni all'interno della comunicazione dei dati, a prescindere dalla modalità di registrazione operata dal contribuente, aveva creato grosse **perplessità tra gli operatori**, vista l'**irrilevanza di tali acquisti** ai fini delle bozze della dichiarazione annuale Iva, della comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe) e dei registri Iva.

Il legislatore è intervenuto ponendo un **correttivo con l'articolo 12 D.L. 73/2022 (Decreto Semplificazioni fiscali)**, pubblicato nella GU n. 143 del 21.06.2022.

Il Decreto Semplificazioni introduce una **soglia minima per le operazioni non rilevanti ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/1972**: nello specifico, le operazioni di **importo non superiore a 5.000 euro** sono **escluse dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere**.

In altri termini, **dal 1° luglio 2022 i singoli acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia, se di importo non superiore a 5.000 euro, non vanno trasmessi allo Sdl**; l'intervento non può che esser **accolto con favore**, evitando un inutile aggravio degli adempimenti in capo ai contribuenti.

Qualora il singolo acquisto **superi la soglia dei 5.000 euro**, invece, occorre **trasmettere l'informazione al Sistema di Interscambio**.

Secondo le **specifiche tecniche** della fatturazione elettronica (Allegato A, versione 1.7), nel file XML va compilato il campo **Natura operazione** con il **codice N2.2** in caso di **"acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia"**.

Inoltre, nella **guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell'esterometro** (versione 1.6) l'Agenzia delle entrate ribadisce che il **codice N2.2** deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con **codice TD17 o TD19**, per trasmettere tramite Sdl, in sostituzione dell'esterometro, i **dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero non rilevanti ai fini Iva in Italia**.

Ad avviso di chi scrive **l'indicazione non convince**, in quanto, è noto che la **Natura operazione N2.1** è destinata ad **accogliere tutte le "operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies"** e non solo – come parrebbe – quelle attive; in **attesa di maggiori chiarimenti ufficiali**, si ritiene che **entrambe le soluzioni (Natura N2.1 o N2.2)** portino al **medesimo risultato** considerato che trattasi, sul fronte delle operazioni passive, di operazioni non rilevanti ai fini Iva.

Rientrano tra le fattispecie in analisi:

- le **prestazioni di servizi relativi a beni immobili**, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di **alloggio nel settore alberghiero** o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;
- le **prestazioni di trasporto di passeggeri**, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
- le prestazioni di **servizi di ristorazione** e di **catering** diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
- le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
- le prestazioni di **servizi di locazione**, anche finanziaria, noleggio e simili, **a breve termine, di mezzi di trasporto** quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità.

Analoghe conclusioni valgono per gli acquisti di merce “allo Stato estero” sopra soglia come, ad esempio, l’acquisto di carburante o attrezature utilizzate all'estero, fuori campo Iva ai sensi dell'[articolo 7-bis D.P.R. 633/1972](#).